

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 22

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: chiarimenti in materia di sospensioni ed esenzione dalla vaccinazione anti SARS - CoV - 2.

In relazione ad alcuni casi specifici sottoposti alla FNOMCeO in tema di esenzioni e sospensioni per inadempimento vaccinale dei sanitari si ritiene opportuno aggiornare tutti gli Ordini su alcuni aspetti di comune interesse.

Presso gli Ordini stanno arrivando numerose richieste di revoca della sospensione già comminata per inadempimento vaccinale da parte di sanitari che allegano documentazione attestante la guarigione da Covid - 19.

A miglior chiarimento della faq n.16 si evidenzia che, nella fattispecie in esame, trattandosi di sanitario già sospeso, al medesimo potrà essere cancellata la sospensione solo quando fornisca dimostrazione di aver concluso almeno il primo ciclo vaccinale come disciplinato dal comma 5 dell'art.1 lett. b) del dl n.172/2021 non essendo sufficiente il certificato di differimento del MMG.

Rispetto alla possibilità di revocare la sospensione comminata dall'Ordine in quanto l'interessato ha fornito un certificato del medico vaccinatore e non del MMG quando entrerà in vigore la legge di conversione del dl n.172/2021 che autorizza anche questa figura alla certificazione di esenzione o differimento si sottolinea che la legge dispone solo per l'avvenire (art.11 dis.prel.cc.) tranne nel caso in cui sia prevista una norma transitoria che disponga per i rapporti sorti nel regime previgente. Pertanto, al momento non è possibile pronunciarsi sul caso specifico.

Per quanto concerne i file CSV inviati dalla FNOMCeO agli Omceo contenenti i nominativi degli iscritti non vaccinati si conferma che la scomparsa dei nominativi negli invii successivi dei file equivale ad attestazione di adempimento dell'obbligo vaccinale.



Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Pertanto, qualora il sanitario sia stato sospeso in quanto non ha dato alcun riscontro alla diffida inviata dall'Ordine e non risulta più presente nel file CSV, l'Omceo provvederà alla cancellazione della sospensione a far data dal giorno dell'invio del file CSV ovvero dalla data in cui è venuto a conoscenza dell'adempimento vaccinale.

La relativa delibera sarà predisposta conformemente.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE Filippo Anelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.